



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO E LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME

Servizio III – Sanità e politiche sociali

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CSR 0003601 P-2.17.4.10

del 06/08/2009



4127031

Codice sito: 4.10/2003/71

AL Ministero del lavoro della salute e delle
politiche sociali

- Gabinetto del Ministro
 - Dipartimento della qualità – Direzione
Generale della programmazione sanitaria
- ROMA

Al Ministero dell'economia e delle finanze

- Gabinetto
 - Dipartimento della RGS – IGESPES
- ROMA

e p. c.,

Alla Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome
c/o CINSEDO
ROMA

OGGETTO: Intesa sull'Accordo tra le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e la
Federterme per l'erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2008 – 2009.

Intesa ai sensi dell'articolo 4 della legge 24 ottobre 2000, n. 323.

Con nota del 5 agosto 2009 la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
ha trasmesso l'Accordo di cui all'oggetto, sottoscritto il giorno 22 luglio 2009, chiedendo di avviare
l'iter istruttorio per l'espressione dell'intesa da parte della Conferenza Stato-Regioni.

L'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323 dispone che gli accordi
stipulati tra le Regioni, le Province autonome e le organizzazioni maggiormente rappresentative
delle aziende termali divengono efficaci tra le parti attraverso l'espressione di un'intesa in sede di
Conferenza Stato-Regioni.

Si trasmette, in allegato, il citato Accordo e si fa riserva di comunicare la data
dell'incontro tecnico per l'esame del documento in parola.

Il Direttore
Cons. Ermenegilda Siniscalchi



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

IL SEGRETARIO GENERALE

Prot. n. 3181/C7SAN

Roma, 5 agosto 2009

Presidenza del Consiglio dei Ministri
CSR 0003585 A-2.17.4.10
del 05/08/2009



Gentile
Cons. Ermenegilda Siniscalchi
Direttore della Segreteria della
Conferenza Stato-Regioni

ROMA

Gentile Direttore,

nella Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 29 luglio 2009 è stato sottoscritto tra Federterme e le Regioni **“l’Accordo nazionale per l’erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2008-2009”**.

Sulla scorta delle disposizioni dell’art. 4, comma 4, della Legge 323/2000, si invia in allegato l’Accordo per il prosieguo dell’iter in Conferenza Stato-Regioni.

Con i migliori saluti.

Marcello Mochi Onori

All: c.s.

ACCORDO NAZIONALE PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI TERMALI PER IL BIENNIO 2008-2009 AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 4 DELLA LEGGE 323/2000

Il giorno 29 luglio 2009, in Roma, presso la sede della Conferenza delle Regioni e Province Autonome

tra

la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, rappresentata dal dott. Vasco Errani, Presidente della Regione Emilia Romagna, la Commissione Salute, rappresentata dal dott. Enrico Rossi, Assessore al Diritto alla Salute della Regione Toscana

e

la Federterme, Federazione Italiana delle Industrie Termali e delle Acque minerali Curative, rappresentata dal Presidente, dott. Costanzo Jannotti Pecci;

preso atto

- del fatto che l' "Accordo nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per l'anno 2005" è scaduto il 31 dicembre 2005;
- che la Federterme ha più volte richiesto l'avvio del negoziato per il rinnovo dell'accordo predetto ed il conseguente adeguamento delle tariffe;
- che gli intervenuti incrementi dei costi di produzione, incidono in modo determinante sull'operatività delle Aziende e sulla programmazione degli investimenti;
- che di tale complessa situazione il Legislatore e il Governo, nella consapevolezza dell'importanza che il sistema termale riveste per le economie di numerosi territori e per le ricadute sulla dinamica della spesa sanitaria, hanno inteso farsi carico con la previsione di cui all'art. 8, comma 3, del D.L. 31.12.2007 n. 248 convertito in L. 31/2008: "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti" (c.d. milleproroghe) che destina specifiche risorse al sistema termale e riconferma lo strumento dell'accordo, ex art. 4, comma 4, della legge 323/00, per il governo del settore;
- che anche le Regioni intendono contribuire alla risoluzione delle problematiche proprie del settore, fornendo allo stesso il più idoneo supporto per consentire alle imprese di attenuare le ricadute negative derivanti dallo stato di crisi nella quale versano l'economia del Paese e quella internazionale anche attraverso un riconoscimento per il sostegno degli oneri derivanti dal mancato aggiornamento delle tariffe per l'anno 2008 attesa la particolare modalità di rapporto con il comparto;
- dei numerosi incontri tra Federterme, il Coordinamento tecnico della Commissione Salute ed il rappresentante del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali che ha concordato sui contenuti del presente accordo;
- di quanto in conseguenza deliberato dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome in data 25 marzo 2009 e in data 11 giugno 2009;

- che è opportuno confermare il ruolo svolto dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, la cui partecipazione a tutte le fasi attuative delle intese e al monitoraggio della realtà termale appare rilevante anche per gli aspetti connessi all'attuazione condivisa della legge di riordino di settore (l. 323/2000);
- che è necessario evidenziare che il lavoro svolto fino ad oggi dal tavolo tecnico, costituisce un fondamentale contributo all'appropriatezza nella erogazione delle prestazioni sanitarie termali ai fini della tutela della salute dei cittadini.

In tale contesto, in considerazione della necessità di garantire la continuità dei servizi assicurando alle aziende USL e alle aziende termali un riferimento utile alla programmazione degli interventi e della spesa;

le Regioni e la Federterme

convengono di addivenire al rinnovo dell'accordo nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2008-2009, sulla base delle seguenti clausole:

A. Patologie tutelate e prestazioni erogabili

I. In attesa della emanazione del nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di definizione dei Livelli essenziali di assistenza che disciplinerà i livelli di accesso e le prestazioni da assicurare nell'ambito dell'assistenza termale:

- le patologie per le quali è previsto l'accesso alla cura presso gli stabilimenti termali con oneri a carico del SSN, sono quelle definite con Decreto Ministeriale del 22 marzo 2001, recante l' "Individuazione delle patologie per il cui trattamento è assicurata, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, l'erogazione delle cure termali a carico del Servizio Sanitario Nazionale" la cui efficacia è stata prorogata fino al 31 dicembre 2009, con Decreto Ministeriale del 23 dicembre 2008 e che si riportano in allegato al presente accordo (all. 1).
- le prestazioni erogabili sono quelle già previste nel precedente accordo, che recepiva i contenuti del decreto ministeriale 15 aprile 1994, richiamato nel DPCM del 29 novembre 2001 "Definizione dei livelli essenziali di assistenza", e che si riportano in allegato al presente accordo (all. 2).

II. Le parti, inoltre, in considerazione dell'evoluzione di questi ultimi anni, sia della ricerca - con particolare riferimento ai progetti di ricerca finanziati dalla Fondazione per la ricerca scientifica termale - che delle tecnologie collegate all'erogazione delle cure termali (a fronte dell'acquisizione dei risultati degli studi relativi al gradiente di efficacia od utilità terapeutica di alcune prestazioni in rapporto alla patologia trattata), nell'ottica di migliorare l'appropriatezza delle prestazioni erogate, proponendone l'inserimento nell'ambito di percorsi assistenziali integrati:

1. ribadiscono l'impegno a promuovere una proposta di aggiornamento, nell'ambito delle disposizioni in materia di LEA, dell'elenco delle patologie per il cui trattamento è assicurata l'assistenza termale a carico del Servizio Sanitario Nazionale valutando l'opportunità dell'estensione anche agli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale dei cicli di riabilitazione termale di cui all'art. 4, comma 1, l.323 cit.;

2. si impegnano a valutare:

- l'opportunità di attivare percorsi "mirati"; anche in via sperimentale per il trattamento di specifiche patologie, al fine di ottimizzare i relativi costi e migliorare le prospettive in termini di salute, anche attraverso linee guida inerenti i cicli combinati di cui all'art. 4 della l. 323 cit da sottoporre al parere della Commissione LEA, per il successivo iter procedurale;
- si impegnano a valutare possibili ed ulteriori iniziative cui destinare specifiche risorse regionali individuando come ambiti prioritari quelli relativi alla programmazione regionale in materia di prevenzione e promozione di corretti stili di vita.

B. Parte economica

I. Le parti convengono di utilizzare le risorse rese disponibili ai sensi dell'art. 8, comma 3, Legge 28 febbraio 2008, n. 31 nonché quelle rese disponibili dalle regioni, ai sensi del presente accordo, per l'aggiornamento delle tariffe per le prestazioni termali. L'importo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, derivanti dalla normativa richiamata, viene ripartito, per le finalità di cui al presente accordo, alle singole regioni in proporzione alla spesa netta sostenuta per le prestazioni termali nell'esercizio finanziario 2007.

II. Le risorse rese disponibili dalle regioni, per le finalità di cui al comma precedente, sono valorizzate in 2,5 milioni di euro per l'anno 2008 e 2,9 milioni di euro per l'anno 2009.

III. Le parti convengono di definire un tetto di spesa netta, a carico del Servizio Sanitario Nazionale, relativo agli anni 2008 e 2009, rispettivamente di euro 133.206.000,00 per l'anno 2008 e di euro 133.606.000,00 per l'anno 2009 definiti sulla base della spesa netta media del triennio (2006 - 2008) incrementata delle risorse di cui ai precedenti punti, declinata per ciascuna regione come da tabella allegata (all.3).

IV. Per ciascuna delle regioni che hanno sottoscritto l'accordo di cui all'art.1, comma 180 della legge 311/2004, il tetto di spesa netto è pari alla media della spesa degli anni 2006, 2007 e 2008 incrementato con le risorse messe a disposizione dalla legge 31/2008 come da tabella allegata (All.3).

V. Ai fini del riscontro dell'effettivo concorso alla copertura della spesa di cui al punto I le regioni inoltrano entro il 30 settembre 2009, con riferimento all'anno 2008, ed entro il 31 gennaio 2010 con riferimento all'anno 2009, al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, un provvedimento ricognitivo, sottoscritto dal dirigente responsabile del procedimento, con l'indicazione della specifica fonte di finanziamento, non a carico del Servizio sanitario nazionale, corredata da relazione tecnica analitica sulla congruità del finanziamento predisposto.

VI. Ai fini del trasferimento delle somme di cui sopra le parti convengono che le regioni procedano alla remunerazione delle prestazioni erogate nell'anno 2008 sulla base di una tariffa convenzionale pari a quella in vigore incrementata in funzione del riconoscimento economico come sopra determinato procedendo secondo quanto indicato nelle tabelle allegate (all. 4 e all. 4a), valide unicamente per le prestazioni rese dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008.

VII. Si conferma una differenziazione degli incrementi da attribuire alle singole tipologie di prestazioni erogabili, tenuto conto della diversa complessità e caratteristiche di erogazione delle stesse.

VIII. Per l'anno 2008 il relativo conguaglio, rispetto agli importi fatturati sulla base dell' "Accordo nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per l'anno 2005", potrà essere fatturato, dalle aziende termali accreditate che hanno erogato prestazioni termali con oneri a carico del SSN nell'anno 2008, dalla data di sottoscrizione del presente accordo ed il termine di pagamento delle relative somme decorrerà dal giorno successivo al recepimento del presente accordo, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della l. 323/2000.

IX. Le aziende termali che, attraverso la Federterme, versano la quota dello 0,3% per la ricerca scientifica alla Fondazione per la ricerca scientifica e termale saranno tenute al versamento della stessa quota, sul conguaglio predetto, entro 60 giorni dal recepimento di cui al punto precedente.

X. Le parti convengono che le regioni procedano alla remunerazione delle prestazioni erogate nell'anno 2009 sulla base delle tariffe convenzionali indicate nelle tabelle allegate (all. 5 e all. 5a). Al riguardo, si conferma una differenziazione degli incrementi da attribuire alle singole tipologie di prestazioni erogabili, tenuto conto della diversa complessità e caratteristiche di erogazione delle stesse.

XI. Le Regioni che hanno sottoscritto l'accordo di cui all'art.1, comma 180 della legge 311/2004, stabiliscono un tetto di spesa per singola ASL e danno disposizioni affinché ciascuna ASL determini, per ogni stabilimento termale insistente sul proprio territorio, un tetto di spesa omnicomprensivo delle prestazioni erogate ai residenti regionali ed extraregionali, stabilendo che tale tetto non possa essere superato, salvo disporre, nel caso si verifichi uno sfondamento, una regressione tariffaria modulata in base all'entità dello sfondamento. Ai fini della mobilità interregionale la Regione che ospita la struttura erogante chiederà alla Regione di residenza degli assistiti l'importo compensatorio corrispondente alla tariffa effettivamente applicata.

XII. Le parti si impegnano ad attivare un tavolo di monitoraggio e confronto, a livello nazionale, al fine di verificare l'andamento della spesa e di definire, entro il 30 novembre 2009, eventuali nuove tariffe applicabili per l'anno 2010, sulla base di risorse che dovessero nel frattempo rendersi disponibili, anche in relazione all'eventuale incremento delle risorse destinate al Servizio Sanitario Nazionale.

C. Quota destinata alla Fondazione per la ricerca scientifica termale

I. Le Parti, inoltre, in linea con quanto convenuto in materia negli anni precedenti, da ultimo al punto B dell' "Accordo nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per l'anno 2005", confermano che, anche per il biennio 2008-2009, il finanziamento della Fondazione per la ricerca scientifica termale, secondo le modalità di cui al punto successivo, è stabilito nella misura dello 0,3% del fatturato annuo lordo che le aziende termali accreditate che sostengono la Fondazione medesima, hanno realizzato per le prestazioni termali erogate con oneri a carico del SSN.

II. Tenuto conto di quanto sopra, le parti individuano due distinte tabelle per ciascuna annualità: la prima, Tabella "con adesione", che definisce, per ogni singola tipologia di prestazione, la remunerazione tariffaria derivante dall'applicazione, alle tariffe 2008 e 2009, dell'incremento rispettivamente concordato per il biennio 2008-2009, da applicare alle aziende termali che sostengono la Fondazione per la ricerca scientifica, o di cui al seguente punto F, lett. e); la seconda, Tabella "senza adesione", che prevede la decurtazione dello 0,35% delle tariffe base così come definite nella

Tabella "con adesione", da applicare alle aziende termali che non sostengono la Fondazione predetta.

III. Entrambe le tabelle individuano dettagliatamente i singoli livelli di remunerazione tariffaria per ogni tipologia di prestazione erogata.

IV. Le parti si impegnano a promuovere la partecipazione della Commissione Nazionale della Ricerca Sanitaria alle attività di promozione e valutazione dei progetti di ricerca cofinanziati dalla Fondazione per la ricerca scientifica termale.

D. Definizione della figura dell'operatore termale

I. Le Parti convengono di istituire apposito gruppo tecnico tra i competenti Coordinamenti regionali (Sanità e Formazione professionale), il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e Federterme, al fine di individuare uno schema di provvedimento da sottoporre entro il 30 ottobre 2009 all'approvazione della Conferenza Stato - Regioni.

E. Piscine termali

I. Le parti convengono sulla necessità di attuare quanto previsto dall' Accordo Stato-Regioni e Province Autonome del 16 gennaio 2003, in ordine all'individuazione di una regolamentazione relativa ai requisiti igienico-sanitari delle piscine termali.

II. A tale scopo, attesa l'estrema diversificazione delle problematiche e delle discipline ad oggi esistenti a livello locale, le parti convengono di costituire un gruppo ristretto di esperti designati dalle Regioni, dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e dalla Federterme, incaricato di definire i possibili contorni tecnici di una disciplina che dovrà essere individuata avendo anche riguardo alla necessità di salvaguardare in primo luogo le risorse termali, nonché eventuali specificità e peculiarità del settore.

F. Modifica modalità raccolta quota dello 0,30%

I. In attuazione dello specifico rinvio contenuto al punto "E" dell' "Accordo nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per l'anno 2005", le parti concordano di rivedere, dall'anno 2009, le modalità di riscossione della quota dello 0,30% per la ricerca scientifica, tenuto anche conto dell'intervenuta istituzione della Fondazione per la ricerca scientifica termale, come segue:

a) a far data dal 1° gennaio 2010, le Aziende termali che intendono destinare lo 0,30% del loro fatturato SSN lordo ticket alla ricerca scientifica, versano la quota di loro spettanza direttamente alla Fondazione per la ricerca scientifica termale, comunicando alla stessa Fondazione, alla ASL/Regione competente e alla Federterme il relativo impegno, valido fino a revoca scritta da inviare entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello dal quale ha effetto il recesso;

b) entro il 15 marzo di ogni anno, le stesse Aziende termali comunicano, a Fondazione e alla ASL di appartenenza, e per conoscenza alla Federterme, il fatturato SSN lordo relativo all'anno precedente, mediante autocertificazione e autoliquidazione dell'importo dovuto, pari allo 0,30%, fermi restando il potere di controllo e la facoltà di verifica della ASL e della Regione competenti;

c) entro il 31 marzo di ogni anno, le Aziende termali predette versano a Fondazione l'acconto sulla quota di loro spettanza per l'anno in corso, riferita al fatturato dell'anno precedente e soggetta a conguaglio da saldare contestualmente al versamento dell'acconto per l'anno successivo;

d) entro il 31 maggio di ogni anno, la Fondazione verifica la congruità dei versamenti rispetto a quanto autocertificato dalle Aziende termali ed invia, entro il 31 luglio successivo, alle Regioni e alle ASL gli elenchi delle aziende che hanno versato l'importo dovuto;

e) le tariffe di cui alle tabelle "con adesione", allegate al presente accordo sono applicate anche a quelle aziende termali che non versano la quota dello 0,3% alla Fondazione a condizione che realizzano autonomamente propri studi riconosciuti idonei dalla Fondazione per la ricerca scientifica termale, sia sotto il profilo della validità scientifica che della congruità delle risorse, che dovranno essere impegnate in misura non inferiore alla quota dello 0,30% che la singola azienda avrebbe versato alla stessa Fondazione e che i progetti di ricerca siano presentati entro il 28 febbraio di ciascun anno.

G. Raccolta dati e semplificazione

I. Al fine di rispondere ad una condivisa esigenza di monitoraggio dell'andamento, non solo economico del settore, le Regioni e Federterme ritengono sia necessario addivenire ad un utilizzo effettivo e coordinato degli strumenti di rilevazione dei dati ad oggi esistenti con eventuale revisione ed uniformazione dei codici (es.idromassoterapia);

II. In un quadro di semplificazione, poi, si conviene di procedere alla redazione di un testo coordinato degli accordi intervenuti negli anni, con la revisione e l'aggiornamento dell' "Elenco delle situazioni di difficoltà", previsto dall'accordo relativo al 1998 e da adeguare al più recente contesto normativo.

III. Infine, si ribadisce l'esigenza di realizzare un elenco ufficiale riepilogativo delle aziende termali accreditate, con indicazione delle prestazioni termali erogabili in regime di accreditamento, relative tariffe e livelli di appartenenza, che risulterebbe particolarmente utile anche ai fini promozionali.

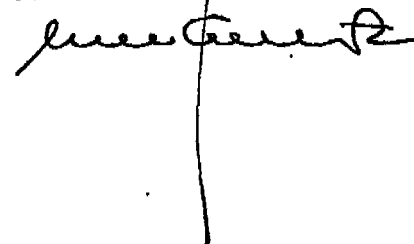
per
Federterme

per la
Commissione Salute

per la
Conferenza delle
Regioni e delle Province
Autonome

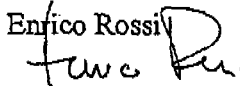
Il Presidente

Costanzo Jannotti Pecci



Il Coordinatore

Enrico Rossi



Il Presidente

Vaseo Errani



Assistenza termale

Aventi diritto:

Hanno diritto a fruire di cure termali con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale gli assistiti affetti dalle seguenti patologie:

1. Malattie reumatiche: osteoartrosi ed altre forme degenerative; reumatismi extra articolari;
2. Malattie delle vie respiratorie: sindromi rinosinusitiche-bronchiali croniche, bronchiti croniche semplici o accompagnate a componente ostruttiva (con esclusione dell'asma e dell'enfisema avanzato, complicato da insufficienza respiratoria grave o da cuore polmonare cronico);
3. Malattie dermatologiche: psoriasi (esclusa la forma pustolosa, eritrodermica), dermatite seborroica ricorrente, eczema e dermatite atopica (escluse le forme acute vescicolari ed essudative);
4. Malattie ginecologiche: sclerosi dolorosa del connettivo pelvico di natura cicatriziale o involutiva, leucorrea persistente da vaginiti croniche aspecifiche o distrofiche;
5. Malattie O.R.L.: rinopatia vasculomotoria, faringolaringiti croniche, sinusiti croniche, stenosi tubariche, otiti catarrali croniche, otiti croniche purulente non colesteatomatose;
6. Malattie dell'apparato urinario: calcolosi delle vie urinarie e sue recidive;
7. Malattie vascolari: postumi di flebopatie di tipo cronico;
8. Malattie dell'apparato gastroenterico: dispepsia di origine gastroenterica e biliare, sindrome dell'intestino irritabile nella varietà con stipsi.

Prestazioni

Le prestazioni termali consistono nei cicli di cure di seguito indicati per tipologia di destinatari. Il ciclo di cure include, in ogni caso, la visita medica all'atto dell'accettazione da parte dello stabilimento termale.

Prestazioni erogabili a tutti gli assistiti

1. Fanghi più bagni o docce effettuate con acque minerali (c.d. di "Annettamento") per malattie artroreumatiche (ciclo di 12 fanghi e 12 bagni o docce)
2. Fanghi più bagni terapeutici (ciclo di 12 fanghi e 12 bagni)
3. Bagni per malattie artroreumatiche (ciclo di 12 bagni)
4. Bagni per malattie dermatologiche (ciclo di 12 bagni)
5. Stufe o grotte (ciclo di 12 sedute)
6. Cure inalatorie (inalazioni, nebulizzazioni, aerosol, humages) (ciclo di 24 prestazioni)
7. Irrigazioni vaginali (ciclo di 12 irrigazioni)
8. Irrigazioni vaginali più bagni (ciclo di 12 irrigazioni e 12 bagni)
9. Docce rettali (ciclo di 12 docce)
10. Cure idropiniche per calcolosi delle vie urinarie e sue recidive (ciclo di 12 prestazioni)
11. Cure idropiniche per malattie dell'apparato gastroenterico (ciclo di 12 prestazioni)
12. Ciclo di cura della sordità rinogena comprendente:
 - Visita specialistica
 - Esame audiometrico
 - 12 insufflazioni endotimpaniche
 - 12 cure inalatorie
13. Ciclo di cura integrato della ventilazione polmonare controllata comprendente:
 - Visita specialistica
 - 12 ventilazioni polmonari medicate e non
 - 12 aerosol
 - 6 inalazioni o nebulizzazioni (da effettuarsi a giorni alterni)
14. Ciclo di idrofangobalneoterapia (c.d. "Fanghi epatici") comprendente:
 - Visita specialistica
 - 6 fanghi epatici
 - 6 bagni carbogassosi
 - 12 cure idropiniche
15. Ciclo di cura dei postumi di flebopatie di tipo cronico comprendente:
 - Visita specialistica
 - Elettrocardiogramma
 - Esami ematochimici: azotemia, glicemia, uricemia, colesterolo totale e HDL, trigliceridi
 - Esami strumentali: oscillometria, doppler (prima e dopo la cura)
 - 12 bagni "terapeutici" con idromassaggio

Prestazioni erogabili agli assistiti dell'INAIL ai sensi del decreto legge 25.1.1982, n.16, convertito con modificazioni nella legge 25.3.1982 e successive modificazioni.

16. Ciclo di ventilazione polmonare controllate comprendente:

- Visita specialistica
- Ventilazioni polmonari medicate e non (ciclo di 15 ventilazioni)

17. Ciclo di cure per la riabilitazione motoria comprendente:

- Visite mediche (prescrizioni terapeutiche; assistenza sanitaria; compilazione ed aggiornamento della speciale cartella clinica)
- Indagini specialistiche e di laboratorio (esami radiologici; esami elettrodiagnostici ed elettromiografici; altre indagini specialistiche se necessarie);
- Trattamenti medicamentosi, fisioterapici, riabilitativi funzionali e complementari;
- Crenochinesiterapia (bagni termali, ozonizzati o meno, con o senza massaggio subacqueo; fanghi termali; trattamenti termali per angiopatie);
- Fisioterapia (ginnastica attiva e passiva; elettroterapia esogena ed endogena; ultrasuonoterapia; etc)
- Massoterapia
- Altre terapie strumentali e medicamentose (quali richieste dai singoli casi)

18. Ciclo di cura per la riabilitazione della funzione respiratoria comprendente:

- Visite mediche (prescrizioni terapeutiche; assistenza sanitaria; compilazione ed aggiornamento della speciale cartella clinica)
- Indagini specialistiche e di laboratorio (spirometria; ergometria; ECG; radiografia del torace nelle due proiezioni ortogonali; esame dell'espettorato previo arricchimento; esami ematochimici, se ritenuti necessari)
- Trattamenti medicamentosi, fisioterapici, riabilitativi funzionali e complementari;
- Fisiokinesiterapia, ginnastica respiratoria, ergometria, ventilazione polmonare controllata, medicata o non;
- ossigenoterapia;
- cure inalatorie (utilizzando, quando indicato, anche il nebulizzatore ultrasonico)

Prestazioni erogabili agli assistiti dell'INPS ai sensi del decreto legge 25.1.1982, n.16, convertito con modificazioni nella legge 25.3.1982 e successive modificazioni.

19. Ciclo di prestazioni termali e complementari integrate per forme reumoartropatiche comprendente:

A. Prestazioni termali fondamentali:

- Fanghi più bagni o docce effettuate con acque minerali (c.d. di "Annettamento") per malattie artroreumatiche (ciclo di 12 fanghi e 12 bagni o docce)

B. Prestazioni complementari e/o accessorie fino ad un massimo complessivo di diciotto delle seguenti prestazioni:

- Idromassoterapia
- Inalazioni
- Aerosol o docce nasali
- Irrigazioni vaginali
- Marconiterapia

- Radarterapia
 - Ultrasuonoterapia
20. Ciclo di prestazioni termali e complementari integrate per forme reumoartropatiche comprendente:
- A. Prestazioni termali fondamentali:
Fanghi più bagni terapeutici (ciclo di 12 fanghi e 12 bagni)
- B. Prestazioni complementari e/o accessorie fino ad un massimo complessivo di diciotto delle seguenti prestazioni:
- Idromassoterapia
 - Inalazioni
 - Aerosol o docce nasali
 - Irrigazioni vaginali
 - Marconiterapia
 - Radarterapia
 - Ultrasuonoterapia
21. Ciclo di prestazioni termali e complementari integrate per forme reumoartropatiche comprendente:
- A. Prestazioni termali fondamentali:
- Bagni per malattie artroreumatiche (ciclo di 12 bagni)
- B. Prestazioni complementari e/o accessorie fino ad un massimo complessivo di diciotto delle seguenti prestazioni:
- Idromassoterapia
 - Inalazioni
 - Aerosol o docce nasali
 - Irrigazioni vaginali
 - Marconiterapia
 - Radarterapia
 - Ultrasuonoterapia
22. Ciclo di prestazioni termali e complementari integrate per forme reumoartropatiche comprendente:
- A. Prestazioni termali fondamentali:
- Stufe o grotte (ciclo di 12 sedute)
- B. Prestazioni complementari e/o accessorie fino ad un massimo complessivo di diciotto delle seguenti prestazioni:
- Idromassoterapia
 - Inalazioni
 - Aerosol o docce nasali
 - Irrigazioni vaginali
 - Marconiterapia
 - Radarterapia
 - Ultrasuonoterapia
23. Ciclo di prestazioni termali e complementari integrate per forme broncoasmatiche comprendente:
- A. Prestazioni idrotermali fondamentali:
- 12 inalazioni
 - 12 aerosol
 - 12 nebulizzazioni o polverizzazioni

B. Ciclo di prestazioni complementari o accessorie fino ad un massimo complessivo di 12 delle seguenti prestazioni:

- Docce nasali
- Ventilazioni polmonari
- Irrigazioni vaginali
- Marconiterapia
- Radarterapia
- Ultrasuonoterapia

DETERMINAZIONE DEI TETTI DI SPESA DEL SSN PER GLI ANNI 2008 e 2009
VALORI IN MIGLIAIA DI EURO
allegato 3

REGIONI	Spesa (Media anni 2006-2008)	Riparto fondo DL 248/2007 in proporzione alla spesa	Risorse a carico delle regioni (Anno 2008)	TETTO SPESA ANNO 2008	Risorse a carico delle regioni (Anno 2009)	TETTO SPESA ANNO 2009
	(a)	(b)	(c)	(a+b+c)	(d)	(a+b+d)
Piemonte	3.273,5	81,3	303,3	3.658,1	353,3	3.708,1
Valle d'Aosta	65,6	2,1	3,4	71,1	3,9	71,6
Lombardia	9.525,6	245,0	655,9	10.426,5	705,8	10.476,5
Trentino-Alto Adige	2.423,6	54,0	33,3	2.511,0	38,6	2.516,3
Veneto	17.272,5	400,7	321,9	17.995,0	371,9	18.045,0
Friuli-Venezia Giulia	562,2	4,9	38,0	605,1	43,9	611,0
Liguria	5,1	4,2	0,0	9,3	0,0	9,3
Emilia-Romagna	30.024,9	721,0	309,1	31.054,9	368,8	31.114,6
Toscana	8.467,3	209,0	260,2	8.936,5	341,1	9.017,4
Umbria	877,5	20,0	61,4	958,9	71,0	968,5
Marche	3.459,5	79,0	104,6	3.643,2	121,1	3.659,6
Lazio	8.135,3	196,3	0,0	8.331,6	0,0	8.331,6
Abruzzo	3.040,1	69,9	0,0	3.110,0	0,0	3.110,0
Molise	1,0	1,6	0,0	2,6	0,0	2,6
Campania	20.882,3	484,4	0,0	21.366,7	0,0	21.366,7
Puglia	8.653,6	188,3	261,1	9.103,1	302,1	9.144,1
Basilicata	1.007,4	23,0	39,6	1.070,0	45,8	1.076,2
Calabria	4.797,8	111,9	126,8	5.036,5	146,7	5.056,4
Sicilia	3.909,8	79,3	0,0	3.989,2	0,0	3.989,2
Sardegna	1.274,4	24,0	28,4	1.326,7	32,9	1.331,2
ITALIA	127.659,0	3.000,0	2.547,0	133.206,0	2.947,0	133.606,0

TARIFFE PER PRESTAZIONI TERMALI A VALERE PER L'ANNO 2008

CON ADESIONE

(ALL.4) CICLI DI CURA EROGABILI CON ONERI A CARICODEL S.S.N.		TARIFFA UNITARIA LIV. SUPER	TARIFFA LIV. I	TARIFFA LIV. II	TARIFFA LIV. III	TARIFFA LIV. IV
FANGO + BAGNO O DOCCIA C.D. DI ANNETTAMENTO		12,68	11,87	11,21	10,24	9,53
FANGO+BAGNO TERAPEUTICO		22,73	21,23	20,15	18,51	17,29
BAGNO PER MALATTIE ARTROREUMATICHE		9,60	8,97	8,52	7,58	6,46
BAGNO PER MALATTIE DERMATOLOGICHE		9,60	8,97	8,52	7,58	6,46
BAGNO OZONIZZATO O CARBONICO O OSSIGENATO (SOLO INAL)		9,60	8,97	8,52	7,58	6,46
STUFE O GROTTE		8,31	7,79	6,63	5,04	5,04
SEDUTA INALATORIA (INALAZIONE O NEB.POL.V.O AEROSOL O HUMAGES)		4,38	4,06	3,75	3,45	3,17
IRRIGAZIONE VAGINALE		5,37	5,37	5,37	5,37	5,37
IRRIGAZIONE VAGINALE + BAGNO		14,10	13,19	12,49	9,74	8,66
DOCCIA RETTALE		4,80	4,80	4,60	4,60	4,60
SEDUTA DI CURA IDROPINICA PER CALCULOSI VIE URINARIE		4,80	4,46	3,74	3,11	2,51
SEDUTA CURA IDROP. PER MAL APP. GASTROENTERICO		4,80	4,46	3,74	3,11	2,51
SEDUTA CURA IDROP. PER MAL APP. GASTR.ACQUE EFF.CATARITICO		5,17	4,82	4,04	3,27	2,66
SEDUTA DEL CICLO DELLA SORDITA' RINOGENA		16,22	16,22	16,22	16,22	16,22
SEDUTA DEL CICLO DI CURA INTEGR.DELLA VENTIL.POLM.CONTR.		16,07	15,49	14,70	14,14	13,61
SEDUTA DEL CICLO DELLE VENTILAZIONI POLMONARI CONTROLLATE		5,54	5,54	5,54	5,54	5,54
SEDUTA DEL CICLO DELLA IDROFANGOBALNEOTERAPIA		11,20	11,20	11,20	11,20	11,20
SEDUTA DEL CICLO DI CURA DEI POSTUMI DI FLEBOPATIE CRONICHE		19,71	19,71	19,71	19,71	19,71
SEDUTA GIORNALIERA DEL CICLO DI CURE PER RIABILITAZIONE MOT.		45,40	45,40	45,40	45,40	45,40
SEDUTA GIORNALIERA DEL CICLO DI CURE PER RIABILIT. FUNZ.RESPIR.		42,30	42,30	42,30	42,30	42,30
SEDUTA DEL CICLO DI CURA DEI POSTUMI DI FLEBOPATIE CRONICHE (*)		16,89	16,89	16,89	16,89	16,89
(*) Qualora l'assistito presenti l'intera serie di esami ematochimici previsti effettuati a proprio carico in un periodo temporale non superiore a 90 gg. antecedenti la data di inizio della terapia termale						
DIFFERENZA DOVUTA PER IDROMASSAGGI EROGATI IN FAVORE DEGLI ASSISTITI INPS ED INAIL PARI AD EURO:						
I SUPER: 7,28 - I LIV.6,70 - II LIV.6,20 - III LIV. 5,28 - IV LIV.4,14						

TARIFE PER PRESTAZIONI TERMALI A VALERE PER L'ANNO 2008
SENZA ADESIONE
(ALL.4a)

CICLI DI CURA EROGABILI CON ONERI A CARICODEL S.S.N.	TARIFFA UNITARIA LIV. SUPER	TARIFFA LIV. I	TARIFFA LIV. II	TARIFFA LIV. III	TARIFFA LIV. IV
FANGO + BAGNO O DOCCIA C.D. DI ANNETTAMENTO	12,64	11,83	11,17	10,20	9,50
FANGO+BAGNO TERAPEUTICO	22,65	21,16	20,08	18,44	17,23
BAGNO PER MALATTIE ARTROREUMATICHE.	9,57	8,94	8,49	7,55	6,43
BAGNO PER MALATTIE DERMATOLOGICHE	9,57	8,94	8,49	7,55	6,43
BAGNO OZONIZZATO O CARBONICO O OSSIGENATO (SOLO INAIL)	9,57	8,94	8,49	7,55	6,43
STUFE O GROTTE	8,28	7,76	6,61	5,03	5,03
SEDUTA INALATORIA (INALAZIONE O NEB.POLV.O AEROSOL O HUMAGES)	4,36	4,04	3,73	3,44	3,16
IRRIGAZIONE VAGINALE	5,35	5,35	5,35	5,35	5,35
IRRIGAZIONE VAGINALE + BAGNO	14,05	13,14	12,44	9,71	8,63
DOCCIA RETTALE	4,58	4,58	4,58	4,58	4,58
SEDUTA DI CURA IDROPINICA PER CALCIOLOSI VIE URINARIE	4,78	4,45	3,73	3,10	2,50
SEDUTA CURA IDROP.PER MALAPP.GASTROENTERICO	4,78	4,45	3,73	3,10	2,50
SEDUTA CURA IDROP.PER MALAPP.GASTR.ACQUE EFF.CATARITICO	5,15	4,80	4,02	3,26	2,65
SEDUTA DEL CICLO DELLA SORDITA' RINOGENA	16,16	16,16	16,16	16,16	16,16
SEDUTA DEL CICLO DI CURA INTEGR.DELLA VENTIL.POLM.CONTR.	16,01	15,44	14,64	14,09	13,56
SEDUTA DEL CICLO DELLE VENTILAZIONI POLMONARI CONTROLLATE	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52
SEDUTA DEL CICLO DELLA IDROFANGOBALNEOTERAPIA	11,16	11,16	11,16	11,16	11,16
SEDUTA DEL CICLO DI CURA DEI POSTUMI DI FLEBOPATIE CRONICHE	19,64	19,64	19,64	19,64	19,64
SEDUTA GIORNALIERA DEL CICLO DI CURE PER RIABILITAZIONE MOT.	45,24	45,24	45,24	45,24	45,24
SEDUTA GIORNALIERA DEL CICLO DI CURE PER RIABILIT. FUNZ.RESPIR.	42,15	42,15	42,15	42,15	42,15
SEDUTA DEL CICLO DI CURA DEI POSTUMI DI FLEBOPATIE CRONICHE (*)	16,83	16,83	16,83	16,83	16,83
(*) Qualora l'assistito presenti l'intera serie di esami ematologici previsti effettuati a proprio carico in un periodo temporale non superiore a 90 gg. antecedenti la data di inizio della terapia termale					
DIFFERENZA DOVUTA PER IDROMASSAGGI EROGATI IN FAVORE DEGLI ASSISTITI INPS ED INAIL PARI AD EURO:					
I SUPER: 7,26 - I LIV.6,63 - II LIV.6,18 - III LIV. 5,24 - IV LIV.4,12					

TARIFE PER PRESTAZIONI TERMALI A VALERE PER L'ANNO 2009
CON ADESIONE
(ALL.5)

CICLI DI CURA EROGABILI CON ONERI A CARICODEL S.S.N.	TARIFFA UNITARIA LIV. SUPER	TARIFFA LIV. I	TARIFFA LIV. II	TARIFFA LIV. III	TARIFFA LIV. IV
FANGO + BAGNO O DOCCIA C.D. DI ANNETTAMENTO	12,70	11,89	11,22	10,25	9,55
FANGO+BAGNO TERAPEUTICO	22,80	21,30	20,21	18,56	17,34
BAGNO PER MALATTIE ARTROREUMATICHE	9,61	8,98	8,53	7,59	6,46
BAGNO PER MALATTIE DERMATOLOGICHE	9,61	8,98	8,53	7,59	6,46
BAGNO OZONIZZATO O CARBONICO O OSSIGENATO (SOLO INAIL)	9,61	8,98	8,53	7,59	6,46
STUFE O GROTTE	8,31	7,79	6,63	5,04	5,04
SEDUTA INALATORIA (INALAZIONE O NEB.POLV.O AEROSOL O HUMAGES)	4,40	4,08	3,77	3,46	3,19
IRRIGAZIONE VAGINALE	5,37	5,37	5,37	5,37	5,37
IRRIGAZIONE VAGINALE + BAGNO	14,12	13,21	12,51	9,76	8,67
DOCCIA RETTALE	4,61	4,61	4,61	4,61	4,61
SEDUTA DI CURA IDROPINICA PER CALCOLSI VIE URINARIE	4,81	4,47	3,75	3,11	2,51
SEDUTA CURA IDROP. PER MAL. APP. GASTROENTERICO	4,81	4,47	3,75	3,11	2,51
SEDUTA CURA IDROP. PER MAL. APP. GASTR. ACQUE EFF. CATARTICO	5,17	4,82	4,04	3,27	2,66
SEDUTA DEL CICLO DELLA SORDITA' RINOGENA	16,27	16,27	16,27	16,27	16,27
SEDUTA DEL CICLO DI CURA INTEGR. DELLA VENTIL. POLM. CONTR.	16,12	15,54	14,74	14,19	13,65
SEDUTA DEL CICLO DELLE VENTILAZIONI POLMONARI CONTROLLATE	5,54	5,54	5,54	5,54	5,54
SEDUTA DEL CICLO DELLA IDROFANGOBALNEOTERAPIA	11,24	11,24	11,24	11,24	11,24
SEDUTA DEL CICLO DI CURA DEI POSTUMI DI FLEBOPATIE CRONICHE	19,77	19,77	19,77	19,77	19,77
SEDUTA GIORNALIERA DEL CICLO DI CURE PER RIABILITAZIONE MOT.	45,47	45,47	45,47	45,47	45,47
SEDUTA GIORNALIERA DEL CICLO DI CURE PER RIABILIT. FUNZ. RESPIR.	42,30	42,30	42,30	42,30	42,30
SEDUTA DEL CICLO DI CURA DEI POSTUMI DI FLEBOPATIE CRONICHE (*)	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93
(*) Qualora l'assistito presenti l'intera serie di esami ematochimici previsti effettuati a proprio carico in un periodo temporale non superiore a 90 gg. antecedenti la data di inizio della terapia termale					
DIFFERENZA DOVUTA PER IDROMASSAGGI EROGATI IN FAVORE DEGLI ASSISTITI INPS ED INAIL PARI AD EURO:					
I SUPER: 7,32 - I LIV. 6,69 - II LIV. 5,24 - III LIV. 5,30 - IV LIV. 4,17					

TARIFE PER PRESTAZIONI TERMALI A VALERE PER L'ANNO 2009
SENZA ADESIONE

(ALL.5a)

CICLI DI CURA EROGABILI CON ONERI A CARICODEL S.S.N.	TARIFFA UNITARIA LIV. I SUPER	TARIFFA LIV. I	TARIFFA LIV. II	TARIFFA LIV. III	TARIFFA LIV. IV
FANGO + BAGNO O DOCCIA C.D. DI ANNETTAMENTO	12,66	11,85	11,18	10,22	9,51
FANGO+BAGNO TERAPEUTICO	22,72	21,22	20,14	18,50	17,28
BAGNO PER MALATTIE ARTROREUMATICHE	9,58	8,94	8,50	7,56	6,44
BAGNO PER MALATTIE DERMATOLOGICHE	9,58	8,94	8,50	7,56	6,44
BAGNO OZONIZZATO O CARBONICO O OSSIGENATO (SOLO INAIL)	9,58	8,94	8,50	7,56	6,44
STUFE O GROTTE	8,28	7,76	6,61	5,03	5,03
SEDUTA INALATORIA (INALAZIONE O NEB.POLV.O AEROSOL O HUMAGES)	4,38	4,06	3,75	3,45	3,17
IRRIGAZIONE VAGINALE	5,35	5,35	5,35	5,35	5,35
IRRIGAZIONE VAGINALE + BAGNO	14,07	13,16	12,46	9,72	8,64
DOCCIA RETTALE	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59
SEDUTA DI CURA IDROPINICA PER CALCULOSI VIE URINARIE	4,79	4,46	3,74	3,10	2,50
SEDUTA CURA IDROP.PER MAL APP.GASTROENTERICO	4,79	4,46	3,74	3,10	2,50
SEDUTA CURA IDROP.PER MAL APP.GASTR.ACQUE EFF.CATARTICO	5,15	4,80	4,02	3,26	2,65
SEDUTA DEL CICLO DELLA SORDITA' RINOGENA	16,21	16,21	16,21	16,21	16,21
SEDUTA DEL CICLO DI CURA INTEGR.DELLA VENTIL.POLM.CONTR.	16,06	15,49	14,69	14,14	13,60
SEDUTA DEL CICLO DELLE VENTILAZIONI POLMONARI CONTROLLATE	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52
SEDUTA DEL CICLO DELLA IDROFANGOBALNEOTERAPIA	11,20	11,20	11,20	11,20	11,20
SEDUTA DEL CICLO DI CURA DEI POSTUMI DI FLEBOPATIE CRONICHE	19,70	19,70	19,70	19,70	19,70
SEDUTA GIORNALIERA DEL CICLO DI CURE PER RIABILITAZIONE MOT.	45,31	45,31	45,31	45,31	45,31
SEDUTA GIORNALIERA DEL CICLO DI CURE PER RIABILIT. FUNZ RESPIR.	42,15	42,15	42,15	- 42,15	42,15
SEDUTA DEL CICLO DI CURA DEI POSTUMI DI FLEBOPATIE CRONICHE (*)	16,87	16,87	16,87	16,87	16,87
(*) Qualora l'assistito presenti l'intera serie di esami ematochimici previsti effettuati a proprio carico in un periodo temporale non superiore a 90 gg. antecedenti la data di inizio della terapia termale					
DIFFERENZA DOVUTA PER IDROMASSAGGI EROGATI IN FAVORE DEGLI ASSISTITI INPS ED INAIL PARI AD EURO: I SUPER: 7,29 - I LIV.6,65 - II LIV.6,21 - III LIV. 5,27 - IV LIV.4,15					